

Proponente: 33.A
Proposta: 2021/2382

del 09/12/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2053

del 09/12/2021

**GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI
SISTEMI INFORMATIVI**

Dirigente: BERTANI Ing. Andrea

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DISCIPLINARE FRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E MINISTERO DELLA SALUTE PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 MEDIANTE INTEROPERABILITÀ APPLICATIVA CON LA PIATTAFORMA NAZIONALE-DGC

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati.
- la deliberazione di Giunta Comunale n.133 del 13/07/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2021-2023, il Piano Esecutivo di Gestione 2021 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 235 del 29/11/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata l'ultima variazione del Bilancio di previsione 2021-2023 prevista per l'esercizio in corso;
- il provvedimento P.G. n. 2021/0215407 del 08/10/2021 con il quale il Sindaco ha attribuito incarico dirigenziale all'ing. Andrea Bertani, incarico conferito ai sensi dell'articolo 13 – sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la delibera di Giunta Comunale 2019/127 del 26/7/2019, avente ad oggetto "Assegnazione di responsabilità procedurali in base all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali d'inizio mandato amministrativo";
- il provvedimento PG n. 2021/0216947 del 11/10/2021 con il quale il Sindaco ha designato l'ing. Andrea Bertani Coordinatore del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016.

Visti:

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che agli articoli 9 e seguenti reca disposizioni sulle "certificazioni verdi COVID-19»;
- il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
- la circolare del Ministero della salute prot. n. 40711 del 9 settembre 2021, recante "Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto un'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi";

Premesso che:

- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening», ha previsto l'obbligo per l'accesso ai luoghi di lavoro, della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9-quinquies

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico) del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

- l'estensione della certificazione verde Covid-19 ai lavoratori del settore pubblico e privato incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate in ambito lavorativo;

Dato atto che:

- l'effettuazione dei controlli previsti dal succitato D.L. 127 del 21/09/2021 convertito in Legge 165 del 19/11/2021 e successive Linee Guida è demandata al datore di lavoro;
- al fine di provvedere all'effettuazione dei controlli previsti dal D.L. 127 del 21 settembre 2021 convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021 e successive linee guida, l'Ente ha deciso di sviluppare, con risorse interne, un sistema automatizzato ad hoc che utilizzi gli strumenti messi a disposizione dal Ministero della Sanità nell'ambito dei "Sistemi di verifica automatizzati"
- il comma 10 dell'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 prevede, tra l'altro, che il Ministero della salute rende disponibile alle amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una specifica funzionalità che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC (Piattaforma nazionale digital green certificate), attraverso una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle medesime amministrazioni e la predetta piattaforma;
- per utilizzare il suddetto sistema automatizzato messo a disposizione dal Ministero della Salute è prevista la sottoscrizione di una apposita Convenzione non onerosa con il Ministero della salute;

Visto l'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD), che prevede tra l'altro: "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive";

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che:

- il Comune di Reggio Emilia, avendo un numero di dipendenti superiore a mille, intende avvalersi della suindicata modalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità da parte del personale in servizio presso le proprie sedi;
- si rende pertanto necessario regolare le modalità di fruizione delle informazioni fornite dalla Piattaforma nazionale-DGC sulla base della Convenzione con il Ministero della Salute;

Ritenuto, in forza delle suesposte motivazioni, di approvare, nel testo allegato A) del presente atto quale parte integrante, lo schema disciplinare fra Comune di Reggio Emilia e Ministero della Salute al fine di poter realizzare le condizioni di massima efficienza ed efficacia nell'effettuazione dei controlli sul possesso e la validità delle suddette certificazioni, assicurando la piena attuazione della disposizione normativa istitutiva dell'obbligo predetto;

Preso atto che l'adozione degli atti inerenti e conseguenti la presente determinazione con cui si approva lo schema disciplinare e la successiva sottoscrizione dell'accordo non comportano oneri finanziari diretti per l'Ente;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare, nel testo allegato A) del presente atto quale parte integrante, lo schema disciplinare fra Comune di Reggio Emilia e Ministero della Salute al fine di poter realizzare le condizioni di massima efficienza ed efficacia nell'effettuazione dei controlli sul possesso e la validità delle suddette certificazioni, assicurando la piena attuazione della disposizione normativa istitutiva dell'obbligo predetto;
3. di dare atto che l'adozione degli atti inerenti e conseguenti la presente determinazione con cui si approva lo schema disciplinare e la successiva sottoscrizione dell'accordo non comportano oneri finanziari diretti per l'Ente;
4. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Andrea Bertani